

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE e LOMBARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 22 della legge 24 marzo 1958 n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura, stabilisce che i componenti designati dal Parlamento siano eletti in seduta comune delle due Camere a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. Al terzo comma del predetto articolo si prevede che per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Sono note le difficoltà che il Parlamento incontra per la elezione dei componenti di sua competenza, con la conseguenza di privare per lungo tempo il Consiglio superiore

della magistratura del *plenum* dei suoi membri.

Appare, quindi, opportuno semplificare il procedimento di elezione, in modo da evitare che la necessità in ogni scrutinio di una maggioranza qualificata consenta l'esercizio di una sorta di diritto di veto, ove non siano state raggiunte le preventive intese.

E, pertanto, appare opportuno ricorrere alla regola fondamentale della formazione di una maggioranza che consenta sia al Parlamento di esercitare le sue funzioni, sia al Consiglio superiore della magistratura di non essere per lungo tempo privato di parte dei suoi componenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei votanti».